

**Comune di Sant'Urbano**

Provincia di Padova



**Piano Regolatore Comunale  
PIANO DEGLI INTERVENTI VAR. NORMATIVA N. 5  
L.R. n. 11/2004**

**RELAZIONE A SUPPORTO DELLA VERIFICA FACILITATA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (VFSA)**

**Progettista: arch. Lino De Battisti**

**Ufficio Tecnico: Ing. Albero Moscardi**

**Sindaco: arch. Dionisio Fiocco**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
2.1 NORMATIVA EUROPEA.....	4
2.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	5
2.3 NORMATIVA REGIONALE .....	6
<b>3. SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. I CONTENUTI DELLA VARIANTE NORMATIVA N 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>7</b>
<b>5. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA .....</b>	<b>9</b>
<b>6 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI .....</b>	<b>10</b>
6.1 LE PREVISIONI STRATEGICHE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE – “P.A.T.....	10
<b>7 VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>13</b>
8.1 COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAT:.....	13
8.2 LE PREVISIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) .....	13
8.3 COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. n. 14/2017.....	13
<b>8 POTENZIALI EFFETTI PRESENTI, FUTURI PERMANENTI E TEMPORANEI      SULL’AMBIENTE.....</b>	<b>14</b>

## 1. PREMESSA

La presente relazione accompagna la scheda contenente le informazioni necessarie per le valutazioni degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, normata dalla DGR n. 61 del 21/02/2020, effettuata nell'ambito della procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, introdotta con l'articolo 2 della L.R. 29 del 25/07/19 a modifica dell'articolo 4 della LR 11/04.

Vengono qui riportati gli approfondimenti ed i chiarimenti riferiti ai Quadri riscontrabili nella scheda:

- Caratteristiche del piano
- Coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore
- Valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente.

Si è scelto di affiancare alla scheda di valutazione la presente Relazione a supporto al fine di fornire all'Autorità procedente e competente per la VAS uno strumento tecnico utile nell'analisi della sostenibilità ambientale di quanto proposto dal Comune di Sant'Urbano con la variante normativa n. 5 al PI.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il caso in oggetto.

### 2.1 NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

#### **Articolo 1 (Obiettivi)**

*“La presente Direttiva ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente»*

#### **Articolo 3 (Ambito di applicazione)**

*1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*

*2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

6. *Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: «Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi»).*

## 2.2 NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è provveduto a recepire la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184).

### **Articolo 6 (Oggetto della disciplina)**

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

### **Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)**

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*

4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*

5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico [...]*

### 2.3 NORMATIVA REGIONALE

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta **dall'articolo 4 dalla L.R. 11/2004** e ed dalla **DGRV 791/2009** "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali" e l'allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità.

Con la **D.G.R.V. n. 1717/2013** sono state successivamente individuate le Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n.13/2012.

Con la **Legge Regionale 25 luglio 2019 n. 29**, sono stati introdotti i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies all'art. 4 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii, i quali disciplinano una serie di procedimenti di formazione di piani e programmi per i quali è prevista la trasmissione alla Regione di una scheda facilitata VAS in luogo del Rapporto ambientale preliminare. Le casistiche specifiche per le quali è prevista la predisposizione di una scheda facilitata sono poi state successivamente meglio disciplinate dalla D.G.R.V. 61/2020.

**L.R. 11/04 art. 4 bis.** *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma".*

Con **GRV n. 61 del 21 gennaio 2020**, è stato deliberato la non procedibilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per n.10 ipotesi di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori.

Le dieci tipologie assoggettate alla scheda di verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA) sono:

**a) le varianti al PAT o al PI:**

- 1) *conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;*
- 2) *conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;*
- 3) *conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";*
- 4) *riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;*
- 5) *previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";*
- 6) *conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;*

**b) i PUA e le relative varianti:**

- 1) *che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- 2) *conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.*

**3. SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE**

Conformemente a quanto sopracitato, si ritiene che la variante normativa in esame, possa essere ricompresa nei punti a.1: *conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità ed a.5 previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali".*

La DGR 61/2020 prevede che Il proponente, trasmetta la scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale (commissione Tecnica regionale VAS) si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale. Qualora l'autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l'esistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero la redazione del Rapporto ambientale che dimostri la non necessità della VAS.

**4. I CONTENUTI DELLA VARIANTE NORMATIVA N 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T. e del P.I. vigente, come citato nel documento programmatico (documento del sindaco) e a seguito di una specifica manifestazioni di interesse, vi è la necessità di una variante parziale normativa non sostanziale.

Preso atto della predetta manifestazione di interesse, l'Amministrazione Comunale intende proseguire nel rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio modificando l'attuale P.I. con la variante n. 5;

La variante proposta n. 5 al PI è rivolta esclusivamente alla disciplina degli interventi in zona agricola, in merito alla costruzione di allevamenti zootecnici, adeguando le NTO con la DGRV n.856 del 15.05.2012 ;

L'articolo delle vigenti NTO che disciplina gli interventi in zona agricola è il n. 27 (classificazione delle zone agricole). In detto articolo la zona agricola viene suddivisa in n. 5 sottozone: ambientali, produttive, nuclei residenziali, agrituristiche e speciali.

In particolare per la sottozona ambientale vi sono previste limitazioni all'edificazione.

Il comma 21 del medesimo articolo 27, disciplina gli interventi relativi agli allevamenti intensivi, determinando delle fasce di rispetto dai confini, fabbricati, nuclei abitati ecc.. Detta norma non considera che le relative fasce di rispetto, sono un vincolo di inedificabilità dinamico, in quanto determinate da elementi soggettivi dell'allevamento stesso, tra cui la qualità e la quantità dell'allevamento ecc..

Per tale motivazione si propone di modificare l'articolo n. 27 delle NTO introducendo l'obbligo di calcolare le relative fasce di rispetto, sia per gli interventi all'interno delle stesse per gli allevamenti esistenti, sia per i nuovi, in base ad una relazione agronomica di un tecnico abilitato che faccia riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012." *modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto*", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d, punto 5 della L.R. 11/2004".;

L'allegato A della deliberazione di Giunta individua i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi

(artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento.

Le distanze minime reciproche si applicano anche agli allevamenti annoverati quali “strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla DGR n. 7949/1989, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

Di seguito si evidenziano le modifiche introdotte relative al comma 21 dell'art. 27:

***“Nelle Tavole del PI sono indicate le fonti di vincolo degli allevamenti zootecnici intensivi e le relative fasce di rispetto.***

***Trattandosi di un vincolo dinamico determinato da elementi soggettivi dell'allevamento stesso tra cui la quantità e qualità dei capi presenti ecc, per tutti gli interventi, nelle relative fasce di rispetto è fatto obbligo di verificarle, attraverso la relazione di un tecnico abilitato e specializzato, ai sensi:***

- art. 50 della L.R. 11/2004;
- Atti di indirizzo lett. d) in vigore dal 23/10/2005;
- Atti di indirizza di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d);
- integrazione atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008;
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 158 del 31.05.2007;
- D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012”.

Viene inoltre proposto uno stralcio parziale di un'area pertinenziale ad una azienda Agricola dal vincolo di inedificabilità degli allevamenti, detto stralcio non comporta una modifica della destinazione di zona che rimane “E” Agricola.

**STRALCIO PI VIGENTE SCALA 1:2000**



#### STRALCIO PI VARIANTE SCALA 1:2000



### 5. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, individua gli interventi di tutela e valorizzazione e disciplina gli usi e le modalità di intervento sul territorio. In particolare il Piano degli Interventi, assieme al Piano di Assetto del Territorio, deve coordinarsi con due strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata: il P.T.R.C. della Regione Veneto (adottato nel febbraio 2009), ed il P.T.C.P. della Provincia di Padova (approvato con D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009)

#### 5.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della L.R. 11/2004 (Artt. 4, 25). La Regione Veneto ha recentemente avviato un processo di aggiornamento del P.T.R.C. (Variante n.1 al P.T.R.C. adottato in corso di redazione), in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

#### 5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova, approvato con D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009 costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che disciplina un razionale sviluppo del territorio.

#### 5.3 Pianificazione strutturale coordinata

Il PAT del Comune di Sant'Urbano, si colloca in un più ampio progetto di pianificazione intercomunale, che ha interessato l'Ambito territoriale dell'Estense.

Il Comune di Sant'Urbano ha partecipato, infatti, assieme ad altri Comuni del PATI alla Provincia ed alla Regione, all'elaborazione del PATI tematico, approvato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04.




## 5.4 Pianificazione comunale vigente

- Il Comune di Sant'Urbano, in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 11/04/2007 e approvato con delibera di Delibera di Giunta Regionale n. 2972 del 14/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 91 del 04/11/2008);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 09/08/2012 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/08/2011 è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2014 è stata approvata la seconda variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2016 è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi, con l'espletamento del tematismo della regolamentazione degli impianti di telefonia mobile ad uso pubblico (Piano delle antenne);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 06/09/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata previsti dall'art. 13, comma 9, della L. R. n. 14 del 06/06/2017;
- con delibera di Consiglio Comunale del 2019 è stata approvata la quarta variante al Piano degli Interventi;


Detta variante parziale e puntuale normativa non modifica l'assetto strutturale del PAT e del PI vigente.

## 6 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI


### 6.1 LE PREVISIONI STRATEGICHE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE – “P.A.T.



**PAT : tavola 1 tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale con indicazione area di intervento**



**PAT : tavola 2 tavola delle invarianti con indicazione area di intervento**



**PAT : tavola 3 tavola delle fragilità con indicazione area di intervento**



[illegible]

12

## 7 VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

### 8.1 COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAT:

- tav. 1 dei vincoli : nell'area non vi sono vincoli
- tav. 2 invarianti : nell'area non vi sono invarianti
- tav. 3 fragilità: l'area è prevista una edificazione a condizione
- tav. 4 della trasformabilità : l'area è classificata come zona agricola

### 8.2 LE PREVISIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)

La variante proposta n. 5 normativa al PI è rivolta esclusivamente alla disciplina degli interventi in zona agricola, in merito alla costruzione di allevamenti zootecnici, adeguando le NTO con la DGRV n.856 del 15.05.2012. L'articolo delle vigenti NTO che disciplina gli interventi in zona agricola è il n. 27 (classificazione delle zone agricole). In detto articolo la zona agricola viene suddivisa in n. 5 sottozone : zone agricole ambientali, zone agricole produttive, nuclei residenziali agricoli, zone agrituristiche e zone speciali.

In particolare per la sottozona agricola con valenza ambientale vi sono previste limitazioni all'edificazione. Il comma 21 del medesimo articolo 27, disciplina gli interventi relativi agli allevamenti intensivi, determinando delle fasce di rispetto dai confini, fabbricati, nuclei abitati ecc..

Detta norma non considera che le relative fasce di rispetto, sono un vincolo di inedificabilità dinamico, in quanto determinate da elementi soggettivi dell'allevamento stesso, tra cui la qualità e la quantità dell'allevamento ecc.. Per tale motivazione si propone di modificare l'articolo n. 27 delle NTO introducendo l'obbligo di calcolare le relative fasce di rispetto, sia per gli interventi all'interno delle stesse per gli allevamenti esistenti, sia per i nuovi, in base ad una relazione agronomica di un tecnico abilitato che faccia riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012." modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto", ai sensi dell'art. 50, della L.R.11/2004".

L'allegato A della deliberazione di Giunta individua i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.

Di seguito si evidenziano le modifiche introdotte relative al comma 21 dell'art. 27: *"Nelle Tavole del PI sono indicate le fonti di vincolo degli allevamenti zootecnici intensivi e le relative fasce di rispetto. Trattandosi di un vincolo dinamico determinato da elementi soggettivi dell'allevamento stesso tra cui la quantità e qualità dei capi presenti ecc, per tutti gli interventi, nelle relative fasce di rispetto è fatto obbligo di verificarle, attraverso la relazione di un tecnico abilitato e specializzato, ai sensi:*

*-art. 50 della L.R. 11/2004;*

*-Atti di indirizzo lett. d) in vigore dal 23/10/2005; -Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d);*

*-integrazione atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008; -Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 158 del 31.05.2007;*

*-D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012". Viene inoltre proposto uno stralcio parziale di un'area pertinenziale di circa mq. 18.550 di una azienda Agricola del vincolo di inedificabilità degli allevamenti, detto stralcio non comporta una modifica della destinazione di zona che rimane "E" Agricola.*

### 8.3 COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. n. 14/2017

La seguente Variante normativa al P.I. è stata redatta inoltre in conformità alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 recante: "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Il recente provvedimento regionale che assegna ad ogni Comune la quantità massima di consumo di suolo fino al 2050 (D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018), determina per il Comune di Sant'Urbano una quantità massima di consumo pari ad Ha. 4,17 (mq. 41.700).

La presente Variante normativa n. 5 non prevede consumo del suolo.

Per le motivazioni suesposte la presente variante è conforme ai dettami della L.R. 14/2017 e successivo DGR 668/2018 e la susseguente delibera di C.C. che ha recepito nelle NTA del PAT il suindicato quantitativo di suolo consumabile fino al 2050 con allegata planimetria che individua l'urbanizzazione consolidata.



**Elaborato grafico con l'individuazione dell'urbanizzazione consolidata**

## **8 POTENZIALI EFFETTI PRESENTI, FUTURI PERMANENTI E TEMPORANEI SULL'AMBIENTE**

### **Considerazioni conclusive:**

Si ritiene che le previsioni della variante normativa n. 5 al Piano degli interventi, non comportino impatti negativi significativi, conseguentemente compatibili con il contesto ambientale e sia sostenibile in quanto:

la variante normativa ha solo l'obiettivo di adeguare le norme tecniche attuative (NTO) alla DGRV n. 865/2012: "criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale". Definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali". Non implica variazioni di destinazioni di zona in quanto si prevede lo stralcio di circa mq.18.550 di area E ambientale in zona E produttiva, essendo detta area pertinenziale al nucleo edificato dell'azienda agricola vitale. Non vi sono previsioni di nuovi insediamenti ma annessi pertinenti all'azienda agricola conformemente a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/04.